

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 33/23 di accordo di ristrutturazione avente ad oggetto la proposta formulata d'

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

L'esposizione debitoria dell'istante è pari ad euro la debitoria ammonta complessivamente ad euro 68.281,51, di cui il in privilegio euro 8031,67 e 20106,94 in chirografo.

Il piano prevede che i creditori privilegiati verrebbero soddisfatti al 100% mentre i chirografari per il 30%. La tempistica prevista è di 72 rate ed il compenso in prededuzione (euro 4500,00) per l'Occ verrà corrisposto in prededuzione un acconto del 30% al momento della omologazione

Segnatamente, il piano prevede il pagamento in favore dell'occ nella misura pari ad euro 4.500,00, con un acconto di euro 1350,00 (30%), in favore dei privilegiati di euro 8.031,67 (100%) ed in favore dei chirografari di euro 17.845,88 (30%), il tutto mediante il pagamento di una rata mensile di euro 262,00 per 12 mesi (per compenso OCC) e nr 72 rate di euro 359,42 per l'integrale pagamento del piano del consumatore.

Pertanto il debitore, propone di pagare, con cadenza mensile, una rata di € 359,42, per sei anni.

Considerato il reddito mensile effettivamente disponibile (di € 1.168,70 oltre 13° e 14° mensilità), si ritiene che il pagamento della predetta rata sia tale da soddisfare il piano senza pregiudicare un tenore di vita dignitoso, sia del sig. _____ sia della sua famiglia.

Questo Giudice, ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di



un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Va poi evidenziato, quanto alla meritevolezza che, tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione in atti, deve ritenersi sussistente, che l'art. 4 *ter* della L.n. 176 del 2020 ha modificato il comma 3 dell'art. 12 *bis* L.n. 3 del 2012 stabilendo che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti.

Il riscritto comma 3 dell'art. 12 *bis* ora, infatti, recita *"Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato"*.

Dopo l'*impasse* che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, iaddove il problema era sorto, per l'appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l'art. 4 *quater* chiarisce che essa vada inquadrata nell'*assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia *"determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Vi è dunque il passaggio dall'*assenza di colpa* (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'*assenza di colpa grave, malafede, frode*, che sarà ora richiesta per l'omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.

Con l'eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore e, di conseguenza, con la soppressione del relativo giudizio sarà or più agevole ottenere l'omologa del piano del consumatore.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa. Il magistrato, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, con le modifiche in commento, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.



Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-
indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai
negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano
del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal Ricorrente,
o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di
ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dal ricorrente
sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della
normativa sul sovraindebitamento .

Va inoltre evidenziato come dal piano di ristrutturazione predisposto e offerto
dal [] a totale soddisfacimento di tutti i creditori, tanto il credito vantato
dalla [] e, tanto il credito vantato dalla [] a titolo di cessione del
quinto, sono stati falciati seguendo il disposto dell'art. 8 comma 1 bis della
legge 3/2012. In effetti la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 10
marzo 2022, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 1 bis della L. 3/2012, introdotto dall'art. 4 ter, comma 1 lett, d) del decreto
legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176 del
2020, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha esteso l'ambito oggettivo di
applicazione della disposizione, prevedendo la possibilità, per il debitore proponente,
di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un
processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto
dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi
dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento
giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti-di
finanziamento. La Corte Costituzionale ha dato una lettura dell'art. 8 comma 1 bis L.
3/2012, conforme a Costituzione, sostanzialmente ritenendo che la differenza tra
la natura negoziale della cessione del quinto, accessoria rispetto ad un contratto
di finanziamento, e la natura giurisdizionale dell'ordinanza di assegnazione del
quinto dello stipendio o della pensione al creditore precedente e ai creditori
interventuti nel processo di espropriazione, non sia tale da impedire una lettura della
disposizione censurata che, valorizzando gli effetti, rispettivamente dell'atto
negoziale e del provvedimento giurisdizionale, nonché la posizione "accessoria"
del trasferimento, ora volontario ed ora forzato, del credito, funzionale all'estinzione
del debito

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore , come proposto , possa essere
omologato considerato che appare evidente che l' istante che assume senza dubbio la
qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della legge sul sovraindebitamento , è
del tutto meritevole per non aver assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di
poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento .

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

La richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Tale disposizione viene infatti sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.

Non sempre se ne dispone l'irripetibilità, anche a fronte del fatto che, in caso di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Deve ritenersi, comunque, che il versamento dell'acconto non può essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.

Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella L. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti



Sent. n. 61/2023 pubbl. il 04/05/2023
Rep. n. 113/2023 del 04/05/2023

Firmato Da: DE GENNARO LIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b52b9a031e9f1785880813f791056fb
Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 0a373f86a032870f

